

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN PAOLO STELLA

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 14/07/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 28/12/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/08/2023 dopo il pagamento di n. 31 rate sulle complessive n. 120.

Ha quindi chiesto, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 445,00 a titolo di "Spese di Istruttoria". In via subordinata, ha domandato l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, e per commissioni e/o costi ritenuti *up front* l'applicazione del criterio della curva degli interessi. Ha chiesto inoltre la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute, la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura di ricorso, il ristoro delle spese legali quantificate in € 200,00 e la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 9.2.2023 che, seppur riguardante il credito immobiliare, avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*. Ha inoltre rilevato la vigenza dell'art. 6-bis del D.P.R. 180/1950 e ha rappresentato che con il pagamento del conteggio estintivo il ricorrente

avrebbe rinunciato ad ogni ulteriore pretesa. Ha eccepito, infine, la propria carenza di legittimazione passiva in forza delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Ha pertanto chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda il rimborso di oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, e in particolare attiene alla restituzione delle somme versate all'intermediario resistente a titolo di spese di istruttoria.

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", mentre per i contratti stipulati in data antecedente ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Va altresì precisato che alla fattispecie in oggetto, come invece eccepito dall'intermediario, non possono applicarsi i principi di cui alla sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, che ha statuito la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso

di estinzione anticipata, ma con riferimento specifico all'ambito del credito immobiliare (Collegio di Torino, decisione n. 6123/2023, Collegio di Napoli, decisione n. 4441/2023). Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso). Per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto, si applica il criterio proporzionale lineare. Per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto, si applica il criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Appare, in primo luogo, meritevole di rigetto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte resistente. Sulla scorta del consolidato orientamento dell'ABF, infatti, ciò che rileva è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il residuo dovuto (Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

Nel caso in esame è controversa l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento concluso tra le parti il 28/12/2020. La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 31 rate sulle 120 complessive. Tuttavia, dal conteggio estintivo in atti risultano scadute soltanto 15 rate, con ulteriori pagamenti intervenuti a diminuzione del capitale che non rendono possibile comprendere l'intervenuto andamento del prestito. Dal conteggio estintivo risulta un abbuono di € 8.778,46 a titolo di interessi non maturati, mentre non risultano abbuoni per oneri non maturati.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 28/12/2020, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria. Il contratto riporta un Tasso Annuo Nominale (TAN) del 7,65% e prevede spese di istruttoria pari a € 600,00, descritte come spese effettivamente sostenute per le attività di istruttoria e di perfezionamento del prestito, che maturano integralmente prima che abbia inizio il rimborso e sono indipendenti rispetto alla sua durata.

Alla luce della documentazione in atti, sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi, le spese di istruttoria sono qualificate come *up front*, in quanto remunerano attività prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento e tali da esaurirsi con la stipula.

Ciò posto, non possedendo il Collegio tutti gli elementi utili al fine di calcolare con esattezza gli importi dovuti, in ragione delle discordanze tra il numero di rate dichiarate dal ricorrente (31) e quelle risultanti dal conteggio estintivo (15 rate scadute, con ulteriori pagamenti a diminuzione del capitale), si ritiene che l'intermediario debba provvedere al calcolo dell'importo esatto di rate effettivamente incassate. Il Collegio dispone altresì l'obbligo dell'intermediario di calcolare e rimborsare gli oneri economici versati e non goduti dal ricorrente secondo i criteri sopra determinati, da applicare alle voci di spesa individuate come *up front* e pertanto parametrato alla curva degli interessi.

Al detto importo così individuato andranno aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo, in applicazione dell'orientamento costante dell'Arbitro secondo cui gli interessi legali possono riconoscersi solo dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura restitutoria e non risarcitoria (cfr. Coll. Coord., dec. n. 5304/2013).

Si rigetta la richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, poiché

non corredata da evidenze specifiche e non provata, oltrech  richiesta in modo generico (cfr. Coll. Torino, decisione n. 3119/2023 e, in generale, Coll. Coordinamento, decisione n. 7716/2017).

Di contro, non pu  accogliersi la domanda di liquidazione delle spese per l'assistenza difensiva, sulla scorta del pacifico orientamento di questo Collegio. Nessuna spesa legale dovr  essere riconosciuta, stante la natura seriale del contenzioso in materia di finanziamenti con cessione del quinto e non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, n  questioni particolarmente difficili e complesse (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 4580/2025, Coll. Torino, decisione n. 10567/2025).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per il parziale accoglimento delle richieste di rimborso come sopra determinate.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE